

IL DECRETO "RILANCIO"

È stato approvato dalla Camera dei deputati il **decreto "Rilancio"**, con cui il Governo, dopo il pacchetto di misure da 25 miliardi di euro del decreto "Cura Italia" e dopo il decreto "Liquidità", ha stanziato **155 miliardi di euro** in termini di saldo netto da finanziare e **55 miliardi** in termini di indebitamento, per affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia del Covid-19 e far ripartire il Paese tenendo insieme **ripresa economica, coesione sociale e sicurezza**.

Si interviene, con quello che è stato giustamente definito dal Ministro Gualtieri il **provvedimento economico di portata più ampia della nostra storia**, per sostenere i **redditi da lavoro**, le **imprese**, il **turismo** e la **cultura**, oltre che per continuare a rinforzare i settori **salute e sicurezza**.

Si risponde alle tante esigenze legate all'emergenza e al tempo stesso **si pongono le basi per la ripresa**: anche per questo, tra le altre cose, è da sottolineare che si provvede alla cancellazione delle clausole di salvaguardia, eliminando gli aumenti di Iva e accise previsti a partire dal 2021.

Per non lasciare solo nessuno ed essere al fianco di ogni persona che affronta i costi economici e sociali dell'emergenza, in aggiunta ai 10 del "Cura Italia" vengono stanziati altri 26 miliardi circa per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le **condizioni di vita** delle **famiglie italiane**. Sono confermate ed **estese tutte** le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul fronte del lavoro e dell'occupazione, fra cui la Cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa e le indennità per i lavoratori autonomi. Si estende il termine per la sospensione dei licenziamenti e con una spesa di circa 1 miliardo viene introdotto il Reddito di emergenza, destinato alle famiglie maggiormente in difficoltà. Sono anche rafforzati i congedi parentali e i voucher baby sitter – utilizzabili anche per i centri estivi – e vengono aumentati i giorni per l'assistenza a familiari disabili. Si introducono interventi per aiutare colf e badanti e per garantire adequati livelli di tutela della salute individuale e collettiva e per favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari si stabilisce che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso.

Senza precedenti è l'impegno per sostenere le imprese italiane grazie a misure imponenti che puntano a difenderle oggi guardando al tempo stesso alla loro

competitività nello scenario globale che verrà, per una ripartenza nel segno degli investimenti, dell'innovazione, della crescita dimensionale, della sostenibilità ambientale e sociale. In particolare, vengono stanziati oltre 130 miliardi per fornire liquidità e sostegno al lavoro e all'economia, attraverso misure di ristoro per le imprese con contributi a fondo perduto, interventi di rafforzamento patrimoniale e incentivi per la ricapitalizzazione e ancora attraverso la cancellazione del saldo 2019 e dell'acconto Irap di giugno per le imprese con un fatturato fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un danno economico evidente dall'emergenza. Previste anche agevolazioni per gli affitti sotto forma di canoni d'imposta e riduzioni degli oneri delle bollette, oltre al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione. Allo scopo di presidiare i settori strategici e contribuire ad un complessivo rafforzamento della struttura industriale sono previsti interventi dello Stato nel capitale delle imprese, attivati solo se necessario, se richiesti dalle imprese stesse e senza l'assunzione di quote di controllo.

Da sottolineare anche gli **incentivi**, sia con che senza **rottamazione** dei vecchi veicoli più inquinanti, per l'acquisto di **autoveicoli e motoveicoli a basse emissioni di CO2, elettrici o ibridi**.

L'idea al centro di questo decreto resta, poi, quella di un fisco alleato dei cittadini e vicino a chi permette all'Italia di ripartire. Se con i precedenti provvedimenti il Governo ha differito le scadenze di un'ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi, con il decreto "Rilancio" vengono ulteriormente prorogate le sospensioni dei versamenti di marzo, aprile e maggio, fino al settembre 2020, e vengono introdotte ulteriori misure fiscali volte a sostenere da un lato l'attività imprenditoriale e dall'altro a ridurre gli oneri per i dispositivi di protezione, le spese di sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro e spazi commerciali. Tra le altre cose, viene azzerata fino al 31 dicembre e poi ridotta al 5 per cento l'Iva su beni e dispositivi medici e di protezione individuale, vengono sospesi tutti i pignoramenti su stipendi e pensioni, è prevista la sospensione di plastic e sugar tax, vengono azzerati per tutte le imprese gli oneri di sistema per le bollette, mentre ecobonus e sismabonus vengono portati al 110 per cento.

Un forte impegno è rivolto a sostenere due settori colpiti in modo particolare fin dall'inizio dell'emergenza: il turismo e la cultura. Per questo sono previste risorse complessive per circa 3 miliardi e misure come il tax credit fino a 500 euro per le vacanze in Italia, l'esenzione dalla prima rata Imu 2020 per alberghi e stabilimenti balneari, l'esenzione dalla Tosap fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture. Previste anche misure di sostegno per le librerie, per la filiera dell'editoria e per i musei, oltre a ristori per le perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi.

Far ripartire il Paese significa anche rilanciare la scuola e l'università, per questo viene stanziato un miliardo e mezzo nell'arco di due anni per far partire il prossimo anno scolastico in sicurezza con il contenimento del rischio epidemiologico, vengono stabilizzati 16 mila insegnanti per un totale di 32 mila posti aggiuntivi, vengono destinati circa 1 miliardo e 400 milioni di euro alle

università e agli enti nazionali di ricerca, con l'assunzione al loro interno di ulteriori 4 mila ricercatori oltre ai 1.600 già deliberati.

Continua inoltre, con uno stanziamento di **ulteriori 4,3 miliardi**, l'impegno per proteggere la **salute** e la **sicurezza** di tutti, per potenziare la **rete ospedaliera** e l'**assistenza territoriale** e rafforzare la dotazione di personale e di mezzi del **Sistema sanitario**, della **Protezione civile** e delle **Forze dell'ordine**.

Iniziando con quelle riguardanti i lavoratori per proseguire con le imprese e l'economia, il Mezzogiorno e la coesione sociale, le infrastrutture e i trasporti, l'ambiente, gli enti territoriali, fisco e semplificazioni, turismo, cultura, editoria, scuola e università, sport, salute e sicurezza, giustizia e infine innovazione tecnologica, ecco un **quadro delle principali misure** contenute in questo provvedimento, che peraltro recepisce i contenuti dell'abrogato decreto-legge n. 52 del 16 giugno 2020 (Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro - AC 2544) e che è ulteriormente migliorato rispetto alla sua prima versione, soprattutto grazie al lavoro svolto dalle deputate e dai deputati del Partito democratico della Commissione Bilancio e dell'intero Gruppo parlamentare.

- Per i lavoratori (modifiche al decreto "Cura Italia")
- Lavoro e politiche sociali: altre misure urgenti
- > Per rilanciare le imprese e l'economia
- Per il Mezzogiorno e la coesione territoriale
- Infrastrutture e trasporti
- A favore dell'ambiente
- Enti territoriali
- Misure fiscali, semplificazioni e tutela del risparmio
- Per rilanciare turismo, cultura e editoria
- Scuola, università e ricerca
- > Sport
- Salute e sicurezza
- Misure riguardanti la giustizia
- Innovazjone tecnologica e digitalizzazione procedure

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai <u>lavori parlamentari</u> del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (<u>AC 2500-A/R</u>) – relatori Fabio Melilli (PD), Carmelo Massimo Misiti, (M5S) e Luigi Marattin (IV) – e ai relativi <u>dossier</u> dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

PER I LAVORATORI (MODIFICHE AL DECRETO "CURA ITALIA")

Modifiche all'articolo 16 sui dispositivi di protezione individuale (artt. 66 e 66-bis)

Le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate Dispositivi di protezione individuale (Dpi) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Nel corso dell'esame in V Commissione Bilancio è stata modificata la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento all'importazione e alla conseguente immissione in commercio di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti.

Incremento Fondo Terzo Settore (art. 67)

Si incrementano di **100 milioni di euro per il 2020** gli stanziamenti in favore delle attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del **Terzo settore**, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di Covid-19.

Inserimento al lavoro dei care leavers (art. 67-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, è diretto a inserire fra i soggetti beneficiari delle **assunzioni obbligatorie** coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (*care leavers*).

Modifiche all'articolo 19 sul trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 68)

Modificate in sede referente le disposizioni speciali in materia di **trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario** concessi a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da

Covid-19. Aumentata la durata massima dei suddetti trattamenti da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Nel corso dell'esame in V Commissione è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Previsto inoltre che il trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza, sia concesso in deroga a determinati limiti posti dalla normativa vigente.

Sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre disposta una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

Conseguentemente, il **limite di spesa** per l'erogazione delle suddette prestazioni viene **incrementato di 11.521,9 milioni di euro per il 2020** (di cui 10.251,9 mln di euro per l'erogazione della CIGO e dell'assegno ordinario, 1.020 per le prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà alternativi e 250 per quelle a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali).

Modifiche all'articolo 20 sul trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria (art. 69)

Per le imprese che già si trovano in Cassa integrazione straordinaria sarà possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l'assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per tale misura, lo stanziamento originario di 338,2 milioni viene incrementato di ulteriori 490,4 milioni di euro.

Modifiche all'articolo 22 sulla Cassa integrazione in deroga (artt. 70 e 70-bis)

Questi due articoli – il secondo è stato introdotto in sede referente – modificano la disciplina sulla concessione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, concernente i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Oltre alle nove settimane di trattamento previste dall'articolo 22 del decreto "Cura Italia" è ammessa la possibilità di ulteriori cinque settimane di trattamento (solo successivamente alla

concessione delle suddette nove settimane e con riferimento, così come previsto per queste ultime, al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020) e di **ulteriori quattro settimane di trattamento** (solo successivamente alla fruizione delle precedenti quattrodici settimane). Tali ulteriori quattro settimane concernono il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020 o anche, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, il periodo antecedente (per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche la possibilità di anticipo di tali ulteriori quattro settimane è, sotto il profilo finanziario, più ampia).

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale (art. 71)

In primo luogo, vengono stanziati **2.673,2 milioni di euro** per il rifinanziamento delle specifiche **misure di integrazione salariale** già previste dal decreto "Cura Italia", come prorogate e rifinanziate dal presente decreto.

Viene inoltre prevista la possibilità di concedere direttamente da parte dell'Inps, a domanda del datore di lavoro, il trattamento della Cassa in deroga.

Infine, si disciplina il pagamento diretto del trattamento di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

Modifiche agli articoli 23 e 25 su specifici congedi per i dipendenti (art. 72)

Viene innalzato da quindici a trenta giorni il periodo di fruizione dei congedi per i dipendenti del settore privato e pubblico, previsti per i lavoratori genitori di figli di età non superiore a 12 anni e con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, utilizzabili sino al 31 agosto 2020.

È inoltre aumentato da 600 euro a **1.200 euro** l'importo massimo complessivo del **voucher babysitting** riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l'aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso **voucher** possa essere utilizzato anche per l'iscrizione ai **centri estivi** e ai **servizi integrativi per l'infanzia**.

Modifiche all'articolo 24 sui permessi retribuiti ex articolo 33, legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 73)

I permessi retribuiti ex articolo 33 della legge n.104 del 5 febbraio 1992 vengono estesi a dodici giornate complessive, usufruibili anche per i mesi di maggio e giugno 2020. Per tale misura vengono stanziate ulteriori risorse pari a 604,7 milioni di euro.

Modifiche all'articolo 26 sulla tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 74)

Viene differito al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Modifiche all'articolo 31 sul divieto di cumulo tra indennità (art. 75)

Si dispone la **compatibilità** delle **indennità** di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 del decreto "Cura Italia" **con l'assegno ordinario di invalidità**.

Modifiche all'articolo 40 sulla sospensione delle misure di condizionalità (art. 76)

Viene estesa la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (ad esempio Reddito di cittadinanza, NASpI, DIS-COLL) da due a quattro mesi.

Modifiche all'articolo 43 sui contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del Terzo settore (art. 77)

Si estende la disciplina in materia di **contributi per la sicurezza** e il **potenziamento** dei **presidi sanitari** anche in favore degli enti del **Terzo settore**.

Modifiche all'articolo 44 sul Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 78)

Aumenta di ulteriori **650 milioni di euro** la dotazione del **Fondo per il reddito di ultima istanza**, ai fini del riconoscimento, anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**, dell'**indennità di 600 euro** in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, escludendo il precedente requisito dell'iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Modifiche all'articolo 45 riguardanti il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico (art. 79)

Viene esteso al 15 giugno 2020, il termine della validità delle abilitazioni per il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico.

Modifiche all'articolo 46 sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 80)

È portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Nel corso dell'esame in V Commissione è stata introdotta una disposizione per cui, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di **trasferimento d'azienda** in cui sono complessivamente occupati **più di quindici lavoratori**.

In materia di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente costituzione di rapporti di lavoro con l'utilizzatore (art. 80-bis)

Questo articolo, introdotto dalla V Commissione, riguarda la disciplina di alcuni casi di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente possibilità di richiesta, da parte del lavoratore, di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore. Si chiarisce, con effetto retroattivo, che l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore (per quest'ultimo rapporto trova dunque applicazione la normativa di tutela contro i licenziamenti).

Modifiche all'articolo 103 sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 81)

Disposta la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni relative agli obblighi di fornire dati statistici.

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: ALTRE MISURE URGENTI

Reddito di emergenza (art. 82)

Si introduce il **Reddito di emergenza (Rem)** quale misura di **sostegno al reddito** per i **nuclei familiari** in possesso di determinati requisiti – fra i quali un determinato valore del reddito, del patrimonio mobiliare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Il Rem è erogato dall'Inps in **due quote**, ciascuna pari a **400 euro**. In sede referente il **termine di presentazione delle domande** di accesso è stato esteso al **31 luglio 2020**.

Il Rem non è compatibile con le altre indennità previste né con la presenza nel nucleo familiare di componenti titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ad una determinata soglia, di percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Per tale misura vengono stanziati 966,3 milioni di euro per il 2020.

Sorveglianza sanitaria (art. 83)

I datori di lavoro sono tenuti a garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. L'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l'Inail è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Giovani, entro il limite massimo di spesa pari a 20 milioni e 895 mila euro per il 2020 e 83 milioni e 579 mila euro per il 2021.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica (art. 84)

Per i liberi professionisti e i lavoratori co.co.co danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 si prevede una indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite – riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 – è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità dello stesso importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

Ai **lavoratori del settore agricolo** già beneficiari per il mese di marzo dell'**indennità** di 600 euro, è erogata per il mese di **aprile 2020** un'indennità di importo pari a **500** euro.

Inoltre è riconosciuta un'**indennità** per i mesi di **aprile e maggio**, pari a **600 euro** per ciascun mese, a determinati **lavoratori dipendenti e autonomi** (stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali; gli incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo).

È stato **stabilito un limite di spesa unico**, elevato a **9,6 milioni di euro** nel corso dell'esame in V Commissione.

Indennità per i lavoratori domestici (art. 85)

Per i **lavoratori domestici** che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro, si istituisce una **indennità di 500 euro mensili** per **aprile e maggio 2020**. L'indennità non è cumulabile con altre indennità riconosciute da Covid-19 e non spetta altresì a chi percepirà il Reddito di emergenza o ai percettori del Reddito di cittadinanza (a determinate condizioni) e non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. Per tale misura sono stanziati **460 milioni di euro.**

Divieto di cumulo tra indennità (art. 86)

Si stabilisce il divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del presente decreto e l'indennità del reddito di ultima istanza. Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga (art. 87)

Si prevede che per il 2020 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere ulteriori periodi di **trattamenti di integrazione salariale in deroga**, utilizzando le risorse residue previste per il Reddito di ultima istanza.

Fondo nuove competenze (art. 88)

Viene istituito presso l'Anpal il **Fondo nuove competenze**, con una dotazione iniziale **di 230 milioni di euro** – a valere sul Pon Spao, il Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione – al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica e rimodulare l'orario di lavoro erogando ore di formazione.

Fondi sociali e servizi sociali (art. 89)

Previsto un alleggerimento degli obblighi di rendicontazione necessari affinché gli enti territoriali ottengano la quota loro spettante del riparto 2020 di alcuni dei Fondi statali deputati al finanziamento delle politiche sociali. Inoltre, sempre ai fini delle rendicontazioni dei Fondi sociali, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti.

Assegno invalidi civili totali (art. 89-bis)

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio è stato istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per il 2020, per dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale secondo cui l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (invece dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro.

Lavoro agile (art. 90)

Si riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il diritto a svolgere la prestazione di **lavoro in modalità agile**, anche in assenza degli accordi individuali, ai **genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di 14 anni** nonché, come precisato nel corso dell'esame in V Commissione, dei **lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19**. Analoga possibilità è prevista per i **lavoratori pubblici** per lo stesso periodo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.

Istruzione e formazione professionale e tecnica superiore (art. 91)

Si stabilisce che a seguito dell'emergenza da Covid-19 le attività didattiche dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono svolte con modalità a distanza. Inoltre, per questi stessi percorsi, si fanno salve la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020, anche qualora non si riesca ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l'attribuzione delle risorse a valere sui Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte.

NASpl e DIS-COLL (art. 92)

Viene prorogata di ulteriori due mesi la fruizione di NASpl e DIS- COLL, qualora cessate tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. Per tale misura vengono stanziati 613 milioni e 700 mila euro.

Proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93)

Si introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali. In sede referente è stato anche stabilito che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) siano prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.

Promozione del lavoro agricolo (art. 94)

Si promuove il **lavoro agricolo**, stabilendo la **possibilità** per i **percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASpI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di

stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine** non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95)

Per favorire l'attuazione Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro si prevede la **promozione** da parte dell'**Inail** di **interventi straordinari** destinati alle **imprese** che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la **riduzione del rischio di contagio** attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Per tali interventi vengono utilizzate risorse già disponibili pari a **403 milioni di euro.**

Nel corso dell'esame in V Commissione si è anche stabilito, allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive in sicurezza delle imprese, che in via eccezionale per il 2020 l'Inail utilizzi ulteriori risorse, già disponibili, per un importo di **200 milioni di euro**.

Noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro (art. 96)

L'Inail potrà provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività ispettiva, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Semplificazione prestazioni Fondo di garanzia trattamento fine rapporto (art. 97)

Si dispongono **semplificazioni** relative alle **prestazioni** del **Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto**, previsto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.

Per i lavoratori sportivi (art. 98)

È prevista per i mesi di **aprile e maggio 2020**, un'**indennità** pari a **600 euro** in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di **200 milioni di euro per il 2020**.

I lavoratori dipendenti iscritti al **Fondo pensione sportivi professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50 mila euro potranno accedere alla Cassa integrazione in deroga Covid-19 per un periodo massimo di nove settimane.

Osservatorio del mercato del lavoro (art. 99)

Viene **istituito** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'**Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro** e si promuove la costituzione, ove non già costituiti, di Osservatori regionali aventi analoghe finalità. L'Osservatorio potrà avvalersi del supporto di un apposito Comitato scientifico.

Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (art. 100)

Per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 con riferimento alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del **Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro** e delle articolazioni dipendenti.

Spese per acquisto di beni e servizi Inps (art. 101)

Si consente all'Inps un incremento delle spese per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori. A questo scopo sono previsti 68 milioni di euro il 2020.

Spese per acquisto di beni e servizi Inail (art. 102)

Al fine di consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori, le **spese** per **acquisto di beni e servizi** dell'**Inail** potranno essere incrementate rispetto agli esercizi finanziari precedenti. A questo scopo sono previsti **35 milioni di euro per il 2020.**

Emersione di rapporti di lavoro (art. 103)

Previste disposizioni per l'emersione dei rapporti di lavoro in nero in settori come l'agricoltura, l'allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura, l'assistenza alla persona (badanti) e il lavoro domestico (colf). In particolare, si prevedono due tipi di regolarizzazioni: la prima riguarda chi ha già un rapporto di lavoro, anche se irregolare; la seconda prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, i datori di lavoro possono presentare domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data e in

entrambi i casi non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. I datori di lavoro dovranno versare un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore e pagare un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

La seconda ipotesi di regolarizzazione riguarda i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 i quali possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Per ottenere il permesso devono risultare presenti in Italia, senza essersi mai allontanati, alla data dell'8 marzo, e devono dimostrare di aver svolto attività lavorativa nei settori indicati. Allo scadere dei sei mesi il permesso è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro laddove il cittadino straniero presenta un contratto nei settori lavorativi indicati. La procedura prevede il pagamento di un contributo di 130 euro per il lavoratore, al netto dei costi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Le domande di emersione, per entrambe le ipotesi, vanno **presentate dal 1° giugno** al 15 agosto 2020 con modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'interno.

Costituisce causa di inammissibilità delle istanze per entrambe le categorie di regolarizzazione, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù di cui all'art. 600 del Codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del Codice penale (caporalato) e i reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Non sono ammessi alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 del cpc) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Analogo discorso per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa

quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza.

Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente: per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale; per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Vanno invece avanti senza sospensione alcuna i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art. 600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

Previsto, inoltre, un **inasprimento delle pene** – da un terzo alla metà – quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale (**reato di caporalato**) sono commessi **ai danni di stranieri che abbiano presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo**.

Lavoratori frontalieri (art. 103-bis)

Nel corso dell'esame in V Commissione è stata autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il 2020 a favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali oppure operanti nei paesi confinanti o limitrofi extra-UE.

Semplificazione procedure concorsuali della Commissione Ripam, Programma di riqualificazione della Pubblica Amministrazione (art. 247)

Per garantire la **piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni**, e per evitare lo spostamento dei candidati su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, è prevista la possibilità di svolgere le **procedure concorsuali** per il personale non dirigenziale **presso sedi decentrate**, individuate dal Dipartimento della funzione pubblica.

Si prevede, in particolare, che le procedure concorsuali possano svolgersi attraverso il ricorso all'**utilizzo degli strumenti digitali**, sia per la presentazione della domanda che per le comunicazioni successive verso i candidati da parte delle amministrazioni. Anche la prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della stessa.

Reclutamento Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 248)

Vengono semplificate le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico. Laddove sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste nel bando, la Commissione Ripam, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, può provvedere a modificare il bando, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche per la prova orale e lo svolgimento delle restanti prove presso sedi decentrate. FormezPA potrà risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali, indette dalla Commissione Ripam, che alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano avuto esecuzione.

Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni (art. 249)

Le modalità di svolgimento dei **concorsi in forma decentrata** e attraverso l'**utilizzo di strumenti informatici e digitali**, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e di svolgimento dei lavori della Commissione, si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a **tutte le procedure concorsuali** per il **reclutamento** del **personale** delle **amministrazioni**.

Flessibilità del lavoro pubblico e lavoro agile (art. 263)

Fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la **flessibilità dell'orario di lavoro** e il **lavoro agile**, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e prevedendo l'interlocuzione con l'utenza, secondo modalità di comunicazione informatiche e non in presenza. Si prevede, inoltre, che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni sia consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali.

Finanziamento centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa (art. 105)

Viene incrementato di **150 milioni di euro** per il 2020 il **Fondo per le politiche della famiglia** allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei **centri estivi diurni**, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la **povertà educativa.**

Risorse per le donne vittime di violenza (art. 105-bis)

Durante l'esame in V Commissione è stato integrato con **3 milioni di euro** il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle **donne vittime di violenza in condizione di povertà**.

Per le vittime di discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere (art. 105-quater)

Questo articolo, introdotto in sede referente, incrementa di **4 milioni di euro** per il 2020 e per il 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il **contrasto della violenza** per motivi legati all'**orientamento sessuale** e all'**identità di genere** e per il **sostegno delle vittime**.

Assistenza e servizi per la disabilità (art. 104)

Con l'obiettivo di rafforzare i servizi e i progetti di **supporto alla domiciliarità** per le **persone disabili e non autosufficienti**, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, viene **incrementato di 90 milioni di euro** il **Fondo per le non autosufficienze**, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il **Fondo "Dopo di Noi"** è incrementato di **ulteriori 20 milioni di euro**.

Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti.

Nel corso dell'esame in V Commissione è stata inserita, in via sperimentale per il 2020, una misura diretta a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle **persone con disabilità** nello svolgimento di **attività sportive amatoriali**. A tal fine, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, che vanno ad incrementare il Fondo sanitario nazionale, il Ssn provvede ad erogare, a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata.

Proroga della sospensione degli sfratti (art. 17-bis)

L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, proroga la sospensione degli sfratti, prevista dal decreto "Cura Italia" fino al 1° settembre 2020, portandola al 31 dicembre 2020.

PER RILANCIARE LE IMPRESE E L'ECONOMIA

Irap: via il saldo 2019 e la prima rata 2020 (art. 24)

Gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020.

Contributo a fondo perduto (art. 25)

Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei **contributi a fondo perduto** all'Agenzia delle entrate. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap.

Contributi a fondo perduto per le imprese dei settori ricreativi e di intrattenimento (art. 25-bis)

Con questo articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la V Commissione, si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (art. 26)

Stanziati 2 miliardi per il **rafforzamento patrimoniale** delle società di capitali di **medie dimensioni** che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Previsto nel limite di spesa sopra citato il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale a determinate condizioni, pari al 20 per cento del conferimento calcolato sulla misura massima di 2 milioni di euro. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere mantenuta fino al 31 dicembre 2023. Previsto anche un credito d'imposta pari alla metà delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020.

Istituito un Fondo di **4 miliardi di euro** denominato "Fondo Patrimonio Pmi" affidato a società pubblica, che potrà sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito emessi dalle società.

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 26-bis)

Con questo articolo, inserito durante l'esame in V Commissione, si **incrementano di 10 milioni di euro**, per il 2020, le risorse del **Fondo per la prevenzione** del fenomeno dell'**usura**, al fine di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti a tale rischio.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese (art. 26-ter)

Anche questo articolo è stato introdotto in sede referente, al fine di estendere le misure agevolative disposte a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dal decreto "Cura Italia" anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restano a carico dell'impresa richiedente.

Patrimonio destinato (art. 27)

Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire un Patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", comprendente beni e rapporti giuridici, apportati esclusivamente dal MEF, con caratteristiche di facile e pronta liquidazione o rifinanziabilità. Non sono ammesse azioni dei creditori del "Patrimonio Rilancio" sul patrimonio della Cassa depositi e prestiti. Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che, per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Sempre in sede referente è stato inoltre rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento, cui devono essere sottoposti gli schemi di decreti attuativi delle norme in esame e a cui deve essere inviata una relazione annuale sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalle norme in esame.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito (art. 28)

Introdotto un **credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo** a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le **strutture alberghiere e**

agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d'imposta **spetta indipendentemente dal volume di affari** registrato nel periodo d'imposta precedente.

Con le modifiche approvate nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera, si estende il credito d'imposta, anche se in misura minore, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e si elimina, per le imprese che hanno avviato l'attività nel 2019 e per alcuni Comuni colpiti da eventi calamitosi (con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19), il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato inoltre specificato che il credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.

Concessioni servizio di ristoro tramite distributori automatici (art. 28-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera, prevede che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento nei mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario.

Incremento del Fondo per il sostegno alle locazioni (art. 29)

Incrementato di **160 milioni** per il 2020 il **Fondo nazionale** per il **sostegno** all'accesso alle **abitazioni in locazione**. Una quota di questo incremento, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle **locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede** che rientrano nella soglia Isee non superiore a 15 mila euro.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 30)

Viene ridotto il **costo del servizio elettrico** per le **piccole e medie imprese** alimentate in bassa tensione, riducendo le "quote fisse" delle **bollette elettriche**. Stanziati, a questo fine, **600 milioni di euro** per un trimestre.

Fondo compensazione pagamenti carte di credito o di debito (art. 30-bis)

Questo articolo, introdotto in sede referente, istituisce un **Fondo**, con una dotazione di **10 milioni di euro per il 2021**, volto a **compensare** parzialmente i **costi sostenuti**

dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.

Rifinanziamento fondi (art. 31)

Vengono incrementate, per il 2020, le risorse destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE SpA in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito per 30 miliardi di euro; al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 3,95 miliardi di euro; all'ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per la gestione delle garanzie concesse dal medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca per 250 milioni di euro; al Fondo di garanzia per la prima casa per 100 milioni di euro.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato anche incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la competitività delle filiere agricole istituito dalla legge di bilancio 2020, così da sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese.

Per le **esigenze di liquidità** delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, sempre nel corso dell'esame in V Commissione è stato anche disposto l'**incremento di 30 milioni di euro per il 2020** dell'apposito comparto del **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva**.

Confidi (art. 31-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, **elimina il limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi** iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Garanzia cartolarizzazione sofferenze - Gacs (art. 32)

Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a concedere la **garanzia dello Stato** sui titoli senior emessi da società di **cartolarizzazione** classificati come **sofferenze** e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato (art. 33)

Prevista la conclusione a distanza attraverso modalità semplificate di scambio del consenso dei nuovi contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di

investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del **risparmio** (OICR) e **assicurativi**.

Buoni postali fruttiferi dematerializzati (art. 34)

Consentita in via temporanea la stipula dei contratti di collocamento dei **Buoni** fruttiferi postali dematerializzati per via telefonica, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali (art. 35)

Si crea uno strumento di "riassicurazione" di Stato che ha l'obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l'integrità del sistema produttivo del Paese, consentendo di mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all'emergenza sanitaria.

Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (art. 36)

Si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al **Fondo di garanzia pan europeo**, e quindi a concedere la **garanzia dello Stato**, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI.

Si autorizza inoltre il MEF a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della **controgaranzia** che gli Stati membri possono prestare quale **contributo del SURE** e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

Va ricordato che la Banca Europea per gli Investimenti ha proposto la creazione di un Fondo di garanzia pan europeo da 25 miliardi di euro per il sostegno agli Stati membri nella risposta alla crisi derivante dalla pandemia Covid-19, denominato "Pan-European Guarantee Fund" (EGF). L'obiettivo del Fondo è garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica. Il Fondo consentirebbe di erogare fino a circa 200 miliardi di euro principalmente nella forma di garanzie e prestiti diretti (della BEI o del Fondo Europeo per gli Investimenti-FEI, entrambi con merito di credito AAA) o indiretti (tramite intermediari finanziari e banche di promozione nazionale) a favore dei suddetti beneficiari finali. Il Fondo sarà costituito dalle garanzie (irrevocabili,

incondizionate e di prima perdita) fornite dagli Stati membri dell'Unione europea al Gruppo BEI (BEI e FEI) su base proporzionale, in rapporto alle quote di partecipazione azionaria nella BEI. La quota nominale per l'Italia della garanzia, pari alla sua quota capitale nella Banca, ammonta al 18,78 per cento di 25 miliardi di euro, cioè 4.695 milioni di euro, che corrisponde alla massima perdita possibile.

Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative (art. 38)

Tra le altre cose si stanziano **risorse aggiuntive** pari a **100 milioni di euro** per rafforzare il **sostegno pubblico** alla nascita e allo sviluppo delle **start-up innovative**, agendo nell'ambito della misura "Smart & Start Italia", principale strumento agevolativo nazionale attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura ed ampliandone la capacità di azione.

Sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori (art. 38-bis)

Autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione; promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo,

Promozione dell'ecosistema Società benefit (art. 38-ter)

Con questo articolo, introdotto in sede referente, si riconosce un **credito di imposta** pari al **50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società** *benefit* **nel territorio nazionale, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.**

Rafforzamento azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento strutture di supporto per crisi di impresa e politica industriale (art. 39)

Viene rafforzata l'azione di **recupero di aziende in crisi** e vengono potenziate le strutture di **supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale** consentendo al Mise di avvalersi di consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese.

Nel corso dell'esame in sede referente si è stabilito di assegnare al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento.

Sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza (art. 40)

Prevista una **agevolazione contributiva** per le **microimprese**, le **piccole e medie imprese**, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di **distribuzione autostradale di carburanti** in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti. Il contributo può essere riconosciuto nel limite complessivo di **4 milioni di euro** per il 2020.

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (art. 41)

Introdotta una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019 sul risparmio energetico dal 22 luglio fino al 30 novembre 2020. Inoltre, per le unità di cogenerazione ad alto rendimento (Car) entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, viene consentito l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti.

Fondo per il trasferimento tecnologico (art. 42)

Finanziato il **Fondo per il trasferimento tecnologico** presso il Mise, con una dotazione di **500 milioni di euro per il 2020**, per la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up e alle Pmi innovative.

Innovazione tecnologica in ambito energetico (42-bis)

Con questo articolo, introdotto in sede referente, tra le altre cose si prevede che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di **fonti rinnovabili** ed **efficienza energetica** si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli obiettivi previsti dal **Piano nazionale integrato** per l'**energia** e il **clima** per gli anni 2021-2030.

Gli interventi e le misure devono prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie.

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 43)

Con una dotazione di **100 milioni di euro** per il 2020 è **istituito** presso il Mise il **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**, che opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese ed è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Contratto di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, prevede la possibilità, per il 2020, che il **contratto di rete tra imprese** venga stipulato al fine di favorire il **mantenimento dei livelli occupazionali** delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

Contrasto dell'emergenza epidemiologica da parte dei Comuni (art. 45)

Si consente ai **Comuni** destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'art. 14 della legge n. 266 del 1997 – Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia – che prevede interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di **utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite** dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di **misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica** da Covid-19.

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (art. 46-bis)

Con questo articolo, introdotto in sede referente, si incrementano di 30 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per lo stesso anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette a causa dell'emergenza epidemiologica. Le somme aggiuntive così stanziate sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico per il ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia (art. 47)

Si consente di contabilizzare nello stato patrimoniale di **Invitalia SpA** esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico.

Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione (art. 48)

Si prevede lo stanziamento di ulteriori 250 milioni di euro per il Fondo di promozione integrata per un totale di 400 milioni di euro. Viene costituito presso Simest S.p.A un Fondo di garanzia con l'obiettivo di alleggerire le Pmi che richiedono crediti erogati a valere sul Fondo 394/81 per l'internazionalizzazione dall'onere di costi e di procedure amministrative. Si aumenta la disponibilità del suddetto Fondo 394/81 di ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 e si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2020, di 15 milioni per il 2021 e di 15 milioni per il 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteoclimatica di Bologna.

Credito d'imposta tessile e moda (art. 48-bis)

Con questo articolo introdotto in sede referente, si riconosce alle imprese che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020.

Polo di eccellenza per ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino (art. 49)

Si autorizza la spesa di **20 milioni di euro** per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive", nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, con sede a Torino.

Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita (art. 49-bis)

Autorizzata, nel corso dell'esame in sede referente, la spesa di 10 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni annui a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi in collaborazione con le imprese a cura della **Fondazione Human Technopole**, attraverso la struttura denominata "**Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita**" con sede in Lombardia.

Proroga termine di consegna beni strumentali nuovi per maggiorazione ammortamento (art. 50)

Viene **prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020** il termine finale di efficacia del cosiddetto "**superammortamento**", ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, in considerazione della situazione emergenziale Covid-19.

Procedure di amministrazione straordinaria (art. 51)

Vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi delle procedure di amministrazione straordinaria, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

Salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio (art. 52)

Al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale vengono sospesi i versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti in scadenza nel 2020 concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, che reca interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, mantenendo così nella disponibilità delle imprese risorse da utilizzare in modo proficuo per dare impulso alle attività produttive in una fase critica dell'economia nazionale.

Rinegoziazione finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati (art. 52-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, prevede tra le altre cose che le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, per mantenere la propria continuità aziendale, possano richiedere con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Questo senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (art. 53)

Si deroga al divieto (art. 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012), per le imprese destinatarie di una richiesta di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, ricevuti e non rimborsati, di accedere a nuovi aiuti. Si consente, quindi, a tali imprese di beneficiare degli aiuti concessi da Amministrazioni centrali, regionali e territoriali ai sensi del temporary framework. Dagli aiuti concessi in deroga, verranno decurtate le somme che le imprese sono obbligate a rimborsare in quanto riferite ad aiuti illegali, comprensive degli interessi maturati fino alla data di erogazione del nuovo aiuto.

Aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54)

Si prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di adottare misure di aiuto alle imprese, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa.

Aiuti alle imprese sotto forma di garanzie sui prestiti (art. 55)

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono adottare **misure di aiuto**, a valere su risorse proprie sotto forma di **garanzie sui prestiti alle imprese**, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". Tali garanzie possono operare sia **in forma diretta o attraverso banche** o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della suddetta comunicazione

Aiuti alle imprese sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti (art. 56)

Prevista, ancora, la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare **misure di aiuto**, a valere su risorse proprie, sotto forma di **prestiti a tasso agevolato alle imprese**, ai sensi della sezione 3.3 sempre della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Aiuti alle imprese per ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 (art. 57)

Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono adottare **misure di aiuto**, a valere su risorse proprie, per **finalità di ricerca e sviluppo** utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza, ai sensi della sezione 3.6 sempre della suddetta comunicazione della Commissione europea. Gli aiuti riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti, compresa la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari.

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* (artt. 58 e 59)

Si consente agli Enti territoriali e alle CCIAA di istituire misure di aiuto, ai sensi delle sezioni 3.7 e 3.8 della suddetta Comunicazione della Commissione europea, inerenti ad **investimenti** per la costruzione o il miglioramento delle **infrastrutture di prova** e **upscaling** necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, **prodotti connessi al Covid-19**. Tale produzione comprende i **medicinali**, **vaccini**, **trattamenti**, i **relativi prodotti intermedi**, i **principi attivi farmaceutici** e le materie prime, dispositivi medici,

attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici), i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione.

Sovvenzioni alle imprese per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia (art. 60)

Si prevede la possibilità di concedere **aiuti di Stato** sotto forma di **sovvenzion**i per il **pagamento dei salari** dei dipendenti per **evitare i licenziamenti** durante la pandemia di Covid-19.

Esenzione contributi Anac (art. 65)

Stabilito l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'Anac, prevista dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 222)

Previsto l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli comparti (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura).

Istituito un **Fondo emergenziale per le filiere in crisi**" di **90 milioni** di euro per il 2020 a favore della zootecnia.

Stabilito un finanziamento di **30 milioni** di euro per il 2020 a favore di Ismea per la concessione di una cosiddetta "cambiale agraria".

Aumentata di 30 milioni la dotazione del **Fondo di solidarietà nazionale** per il ristoro dai danni prodotti dalla **cimice asiatica**.

Concesso un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi.

Previsti 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della **pesca** e dell'**acquacoltura**.

Riconosciuta un'**indennità** di **950 euro** per il mese di **maggio 2020** ai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

Imprese viticole: contenimento della produzione e miglioramento della qualità (art. 223)

Per mantenere in equilibrio il mercato dei vini a denominazione di origine e sostenere una politica remunerativa dei prezzi è prevista l'erogazione di contributi a favore delle imprese agricole viticole – obbligate alla tenuta del registro telematico – che si impegnino a ridurre la produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. A tal fine è disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

A favore della filiera agroalimentare (art. 224)

Oltre a modificare alcune disposizioni introdotte con l'articolo 78 del decreto-legge "Cura Italia", questo articolo prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi, alle imprese che ne hanno diritto, dei contributi della Politica agricola comune (Pac). Tale misura è finalizzata ad adottare misure urgenti che consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività del settore primario di fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, contenendo gli effetti negativi sulla produzione agroalimentare. Per la sua attuazione è previsto un impiego di 400 milioni di euro, per una platea di possibili beneficiari di circa 650 mila soggetti.

Nel corso dell'esame in V Commissione è stata prevista la sospensione dei termini di validità per gli **attestati di funzionalità delle macchine agricole**, prevedendo una scadenza omogenea a quella riguardante gli attestati per la vendita dei prodotti fitosanitari.

Consorzi di bonifica ed enti irrigui (art. 225)

Per favorire la continuità della loro attività e fronteggiare la crisi di liquidità determinata dalla sospensione dei pagamenti dei contributi disposta dall'art. 62 del decreto-legge "Cura Italia", i consorzi di bonifica possono richiedere la concessione di mutui, con quota interessi a totale carico dello Stato, a Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati. Tali mutui possono essere concessi fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro, pari a circa il 60 per cento dei contributi annuali dei consorzi, con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025, e la quota di interessi a carico dello Stato viene fissata nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. Nel corso dell'esame in V Commissione è stata introdotta una disciplina per l'utilizzo di risorse finanziarie da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui.

Fondo emergenza alimentare (art. 226)

Le risorse per il finanziamento delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari sono integrate di 250 milioni di euro.

PER IL MEZZOGIORNO E LA COESIONE TERRITORIALE

Utilizzo del Fondo sviluppo e coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 (art. 241)

Prevista la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc), rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19 (art. 242)

Le Autorità di gestione di Programmi operativi 2014-2020, attuativi dei **Fondi strutturali europei**, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del **tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi Ue** per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19.

Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 (art. 243)

Viene incrementato di 120 milioni di euro complessivi, nel triennio 2020-2022, il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne.

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 244)

Si introduce una **maggiorazione** dell'**aliquota** del **credito d'imposta** per gli **investimenti** in attività di **ricerca e sviluppo** effettuati entro il 31 dicembre destinato alle **imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno**, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19.

L'agevolazione è una maggiorazione della misura generale del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui alla legge finanziaria per il 2020 e assumerà la veste di un credito d'imposta con le seguenti entità: **25 per cento** per le **grandi imprese**, **35 per cento** per le **medie imprese**, **45 per cento** per le **piccole imprese**.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria (art. 245)

Si prevede la concessione di un **contributo a fondo perduto** in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa "**Resto al Sud**", a **copertura del fabbisogno di circolante**, nella misura di 15 mila euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10 mila euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, **per far fronte a crisi di liquidità** correlate agli effetti socioeconomici dell'emergenza Covid-19.

Start-up e misura "Resto al Sud" (art. 245-bis)

Nel corso dell'esame in V Commissione è stata rimodulata la misura denominata "Resto al Sud" – con un aumento da 50 mila a 60 mila euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 percento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno (art. 246)

Prevista la concessione di **contributi** nell'importo di **120 milioni di euro** complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del **Terzo settore** nelle **regioni del Mezzogiorno**, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interventi a favore delle imprese ferroviarie (art. 196)

Si riconosce al gestore di Rete ferroviaria italiana (Rfi) un indennizzo pari a 115 milioni di euro per il 2020 a parziale compensazione dei minori introiti relativi alla

riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Si prevede la **riduzione** a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del Covid-19. Allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, si stabilisce che il medesimo canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per il periodo compreso dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2020, sia determinato: pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico; pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari merci. Sono previsti 50 milioni di euro, nel 2020, per il rifinanziamento delle misure c.d. "marebonus" e "ferrobonus", destinati alle aziende del trasporto per favorire servizi di trasporto combinato e intermodale nei nodi logistici e portuali. Suddivisi per l'anno 2020 in 30 milioni per gli incentivi "marebonus" e a 20 milioni per gli incentivi "ferrobonus"

"Ferrobonus" e "Marebonus" (art. 197)

Previsti **50 milioni di euro**, nel 2020, per il rifinanziamento delle misure cosiddette "Marebonus" e "Ferrobonus" – rispettivamente 30 e 20 milioni – destinate alle aziende del trasporto per favorire servizi di trasporto combinato e intermodale nei nodi logistici e portuali.

Fondo compensazione danni settore aereo (art. 198)

Con una dotazione di **130 milioni di euro** per il 2020 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un **Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo** a causa della crisi da Covid19. Vi possono accedere anche i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra con trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.

Lavoro portuale e trasporti marittimi (art. 199)

Si prevede, in considerazione del calo dei traffici nei porti nazionali, che le Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, possano disporre la **riduzione fino all'azzeramento** dei **canoni portuali** per le imprese concessionarie, autorizzate alle operazioni portuali e fornitrici di

manodopera temporanea, compresi quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020.

Le Autorità, inoltre, potranno disporre in favore del soggetto fornitore di manodopera temporanea nel porto, un **contributo**, nel **limite massimo di 4 milioni di euro** per il 2020, pari a 90 euro per ciascun dipendente in relazione ad ogni giornata di mancato lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019.

Con una modifica apportata in sede referente, è stata inoltre prevista, tra le altre cose, la **proroga di 12 mesi** la durata delle concessioni per la **gestione del servizio ferroviario portuale** attualmente in corso.

Sempre in sede referente è stata poi prevista l'istituzione di un **fondo** con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a **compensare le Autorità di sistema portuale**, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e, per le disponibilità residue del fondo nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne.

Trasporto pubblico locale (art. 200)

Previsti 500 milioni di euro per il trasporto pubblico locale per la compensazione dei danni derivanti da Covid-19. Viene istituito presso il Mit un apposito fondo, destinato anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento. Viene anticipata al 30 giugno 2020 l'erogazione dell'80 per cento dello stanziamento 2020 del Fondo per il trasporto pubblico locale seguendo i criteri di riparto tra le Regioni adottati nel 2019. Sono inoltre previste l'anticipazione al 31 luglio 2020 dell'erogazione dell'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020 per tutte le imprese di trasporto per sostenere i costi fissi e la velocizzazione delle procedure per l'acquisto di materiale rotabile con risorse statali, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile.

In sede referente è stata poi disposta l'anticipazione alle Regioni e alle Province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018.

Buono viaggio (art. 200-bis)

Questo articolo, introdotto in sede referente, istituisce un Fondo pari a 5 milioni di euro per il 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un **buono viaggio**, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di **taxi** o di **noleggio con conducente** in favore delle **persone fisicamente impedite o**

comunque a mobilità ridotta o con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

Incremento del "Fondo salva opere" (art. 201)

Viene incrementato di 40 milioni di euro per il 2020 il "Fondo salva opere" al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da Covid-19.

Trasporto aereo (art. 202)

Modificando l'articolo 79 del decreto "Cura Italia", si prevede che per l'esercizio del trasporto aereo di merci e persone sia **costituita**, previa autorizzazione della Commissione Europea, una **nuova Società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**, autorizzato a partecipare al capitale sociale della società con un apporto complessivo di **3 miliardi di euro** da sottoscrivere nel 2020 e versare anche in più fasi. La Società dovrà presentare un piano industriale ed è autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria.

Prevista, inoltre, l'istituzione di un **fondo di 350 milioni di euro** nel 2020 per l'erogazione delle **compensazioni dei danni subiti** dalle **imprese** titolari di licenza di trasporto aereo che adempiono ad oneri di servizio pubblico e la separata istituzione di un fondo di 3 miliardi di euro nel 2020 per l'attuazione delle richiamate misure legate alla nuova società aerea.

Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo (art. 203)

I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano devono applicare ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Fondo di solidarietà per il settore aereo (art. 204)

Si stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2021 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco vengano destinate in parti uguali alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni

previdenziali dell'Inps e ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori (art. 205)

Si dispone, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, la **proroga** di validità della **convenzione** in essere con la società **Compagnia Italiana di Navigazione** per la continuità territoriale della Sardegna, della Sicilia e delle Isole Tremiti, comunque non oltre il 28 febbraio 2021.

Rilancio del settore ferroviario (art. 208)

Istituito un **Fondo** con una dotazione di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla **formazione di personale** impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Previste **autorizzazioni di spesa** per la società **Rete Ferroviaria** nell'ambito delle risorse non destinate a specifici progetti del Contratto di Programma 2017-2021.

Tutela personale e utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (art. 209)

Istituito un fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per il 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati. Ancora, autorizzata la spesa di 345 mila euro per il 2020 allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

Misure per l'autotrasporto (art. 210)

Stabilito un **incremento di 20 milioni di euro** per il 2020 delle risorse previste per la **copertura** delle **riduzioni compensate** dei **pedaggi autostradali** a favore settore dell'**autotrasporto**.

Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 211)

Per consentire al Corpo della Capitanerie di Porto - Guardia Costiera di far fronte ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, si autorizza la spesa complessiva di 2 milioni e 230 mila euro per il 2020, per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, oltre che per l'acquisto di attrezzature tecniche e per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi Anas e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario (art. 214)

Autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per compensare Anas SpA della riduzione delle entrate relative al 2020 a causa del calo dei traffici per le misure di contenimento del contagio Covid-19. Autorizzata inoltre la spesa di 70 milioni di euro per il 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, in favore delle imprese ferroviarie passeggeri e merci non operanti in regime di oneri di servizio pubblico, per compensare, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea, gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza Covid-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Tutela dei pendolari del trasporto ferroviario e pubblico locale (art. 215)

Introdotto il **rimborso** dei costi sostenuti per l'acquisto di **abbonamenti di viaggio** per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai **viaggiatori pendolari**. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un **voucher** o il **prolungamento** della durata dell'**abbonamento**.

Misure urgenti in materia di servizi postali (art. 46)

Intervenendo sull'articolo 108 del decreto-legge "Cura Italia", si estende fino al 31 luglio 2020 quanto già disposto per la consegna di posta, relativa a invii di raccomandate, assicurate e distribuzione dei pacchi, nonché per i servizi di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative: gli operatori continueranno a procedere senza raccogliere la firma del destinatario.

A FAVORE DELL'AMBIENTE

Incentivata la mobilità sostenibile (art. 229)

Disposta l'istituzione di un **buono mobilità**, in favore dei residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, pari al **60 per cento della spesa** sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di **veicoli** per la **mobilità personale a propulsione elettrica** ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa esclusi quelli mediante autovetture.

Si prevede la concessione, ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione relative al superamento dei valori limite di PM10 che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità" di 1.500 euro per ogni autovettura e di 500 euro per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli a propulsione elettrica.

Il fondo Programma sperimentale buono mobilità previsto dal decreto legge n.111 del 2019 è adottato e potenziato. Vengono apportate modifiche al traffico stradale per garantire la circolazione dei monopattini elettrici.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50 mila abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un **piano degli spostamenti casa-lavoro** nominando, a tal fine, un *mobility manager*.

Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co₂ (art. 44)

Previsti nuovi contributi per l'acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni superiori a 60 g/Km di Co2, purché di classe almeno Euro 6, sia con che senza rottamazione, a condizione che in venditore pratichi un analogo sconto; tali incentivi sono cumulabili, a talune condizioni, al vigente ecobonus per l'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici; si prevedono inoltre incentivi fiscali per il trasferimento di proprietà di veicoli usati di classe almeno Euro 6, con rottamazione di veicoli usati più inquinanti, fino ad Euro 3; si conferma l'incremento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni per il 2021, che viene poi ulteriormente

aumentato di 50 milioni di euro per il 2020 per la esclusiva copertura dei nuovi incentivi qui introdotti.

Incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (art. 44-bis)

Nel corso dell'esame in V Commissione è stato modificato il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi, già vigente dall'anno 2019 e pari al 30 per cento del prezzo fino a un massimo di 3 mila euro, estendendone l'applicazione anche in mancanza della rottamazione di un analogo veicolo inquinante; lo stesso bonus viene poi aumentato fino al 40 per cento del prezzo di acquisto, con un massimo di 4 mila euro, nelle ipotesi in cui venga invece rottamato un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Si consente infine che tali contributi siano riconosciuti anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate.

Sostegno alle Zone economiche ambientali (art. 227)

Istituito un fondo di 40 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi alle imprese che operano nelle Zone economiche ambientali (Zea) previste dal decreto legge n. 111 del 14 ottobre 2019.

Valutazione di impatto ambientale (art. 228)

Prevista la **soppressione del Comitato tecnico istruttorio** previsto dal codice dell'Ambiente per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla **"Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS"** posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente. Tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca.

Limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti (art. 228-bis)

Con questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, si dispone l'abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto "Cura Italia", con cui sono stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti.

ENTI TERRITORIALI

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106)

Al fine di concorrere ad assicurare ai **Comuni**, alle **Province** e alle **Città metropolitane** le **risorse** necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali**, si istituisce per il 2020 un **fondo** presso il Ministero dell'interno con una dotazione di **3,5 miliardi di euro**, da ripartire entro il 10 luglio 2020 sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019.

In sede referente sono stati poi approvati diversi differimenti di termini: al 30 settembre 2020 quello per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, attualmente fissato al 31 luglio, in considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali; al 30 settembre il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare; al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Differiti anche i termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.

Fondo per i Comuni in dissesto finanziario (art. 106-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, istituisce un fondo, con una dotazione di **20 milioni di euro per il 2020**, a favore dei **Comuni in stato di dissesto finanziario** alla data del 15 giugno 2020.

Reintegro del Fondo di solidarietà comunale (art. 107)

Si provvede al **reintegro** dei **400 milioni di euro** del **Fondo di solidarietà comunale** utilizzati per far fronte all'**emergenza alimentare**.

Anticipazione risorse in favore di Province e Città metropolitane (art. 108)

Viene anticipata l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le **Province** e le **Città metropolitane** per il 2020. La rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per il di 184,8 milioni di euro, aumenta di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio.

Rinvio termini Bilancio consolidato (art. 110)

Viene differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio consolidato 2019.

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome (art. 111)

Prevista l'istituzione di un **fondo**, con una dotazione di **1,5 miliardi di euro** per il 2020, da ripartire tra le **Regioni** e le **Province autonome** sulla base della rispettiva **perdita di entrate tributarie** dovuta alla emergenza sanitaria.

Fondo per i Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 112)

Istituito un **fondo**, con una dotazione di **200 milioni di euro** per il 2020, in favore dei Comuni ricadenti nei territori delle province di **Bergamo**, **Brescia**, **Cremona**, **Lodi e Piacenza**, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria.

Fondo per i comuni delle zone rosse e per altri territori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria (art. 112-bis)

Nel corso dell'esame in V Commissione si è stabilito di istituire presso il Ministero dell'Interno un fondo di **40 milioni di euro** per il 2020 a favore di **Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria** non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dal precedente articolo.

Rinegoziazione mutui enti locali e semplificazione procedure di adesione (art. 113)

Introdotta una **semplificazione** in materia di **rinegoziazione dei mutui** (sospensione quota capitale) **contratti dai Comuni** con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. In caso di esercizio provvisorio, qualora gli enti non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione slittato al 31 luglio a causa dell'emergenza Covid, gli enti potranno aderire all'operazione con la semplice delibera di giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Proroga finanziamenti ai Comuni con meno di mille abitanti (art. 114)

Vengono **prorogati**, per il 2020, i termini per l'utilizzo dei **finanziamenti** autorizzati dall'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 a favore dei **Comuni con meno di mille**

abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

Sospensione termini e deroghe per enti in riequilibrio (art. 114-bis)

Con questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, vengono previste alcune **deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale enti locali**, al fine di tenere conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e dei debiti di enti locali, Regioni e Province autonome (artt. 115 e 116)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a Regioni, Province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l'altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato (art. 118)

Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, la parte del versamento relativa alla quota capitale sarà riassegnata al **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato** per la riduzione del debito pubblico.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto (art. 118-bis)

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni in materia di procedure di assunzione di personale da parte degli enti territoriali in condizioni finanziarie negative, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e di contenimento delle spese, le Regioni a statuto ordinario, le

Province, le Città metropolitane e i Comuni in condizioni finanziarie negative, prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine quelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria dell'ente stesso.

Riduzione di tariffe e aliquote entrate locali (art. 118-ter)

In base a quanto stabilito in sede referente, si consente agli **enti territoriali** di deliberare una **riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote** delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

MISURE FISCALI, SEMPLIFICAZIONI E TUTELA DEL RISPARMIO

Soppressione clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa (art. 123)

Vengono **soppresse definitivamente** le cosiddette "clausole di salvaguardia" che a decorrere dal 1° gennaio del 2021 prevedono automatici aumenti delle **aliquote Iva** e di quelle in materia di **accisa carburanti**.

È previsto, in questo modo, un risparmio per i cittadini di 19,8 miliardi di euro per il 2021, di 26,7 miliardi di euro per il 2022 e di circa 27 miliardi di euro dal 2023.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119)

Questo articolo, modificato durante l'esame in V Commissione, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (lacp) comunque denominati.

La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica nonché di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, dalle

cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le **norme non si applicano** alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia attestata da professionisti abilitati, che devono anche verificare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Differito il termine di inizio lavori per i Comuni beneficiari di contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale (art. 119-bis)

In sede referente si è stabilito di differire dal 30 giugno 2020 al **31 ottobre 2020** il **termine** entro il quale deve avvenire l'**inizio dei lavori** da parte dei **Comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**. È stata anche eliminata la condizione che limita l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei Comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Previsto un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80 mila euro per beneficiario.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 121)

Per gli interventi previsti dall'articolo 119, come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate, in luogo della detrazione il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

In sede referente si è precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; si è previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti; è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; sono stati precisati gli interventi per cui spetta

l'agevolazione nel caso di **restauro delle facciate**; si è stabilito che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, **non si applica il divieto** di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro; si è precisato che per l'esercizio dell'opzione è possibile **avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica**.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (art. 122)

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare si tratta del credito d'imposta per le locazioni di botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall'articolo 28; per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall'articolo 120 e per l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dall'articolo 125. Durante l'esame in commissione è stato precisato che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 124)

Stabilita una riduzione dell'Iva sui beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia: dal 22 al 5 per cento su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

Stabilito un **credito d'imposta** per la **sanificazione degli ambienti di lavoro**: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, e per effetto delle modifiche apportate in sede referente, anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **60 per cento** delle **spese sostenute nel 2020**. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di **60 mila euro per ciascun beneficiario**.

Proroga termini ripresa riscossione dei versamenti sospesi (art. 126)

Viene prorogato dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi a favore di alcuni soggetti

esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali. Vengono inoltre spostati dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, e al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti previsti dal decreto "Cura Italia" (art. 127)

Viene prorogato dal 30 giugno 2020 al **16 settembre 2020** il **termine per i versamenti di imposte e contributi**, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in cinque rate.

Salvaguardia del credito di cui all'art. 13 del Tuir ovvero del trattamento integrativo di cui all'art. 1 della legge n. 21 del 2 aprile 2020 (art. 128)

Gli strumenti di sostegno al reddito, ovvero il bonus Irpef di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro previsto dal decreto "Cuneo fiscale", spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente. In sostanza non si tiene conto delle misure di sostegno al lavoro contenute nel decreto "Cura Italia" ma si assume, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica (art. 129)

In considerazione della circostanza che i consumi di gas naturale ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto dell'emergenza epidemiologica, al fine di favorire le imprese del settore interessate dalla crisi, la norma mira a consentire una **riduzione delle rate di acconto mensili** dell'**accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica**, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, da parte dei soggetti obbligati, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento.

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa (art. 130)

Previsto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'efficacia di talune disposizioni in materia di accisa introdotte dal decreto fiscale n. 124, che hanno disciplinato specifici

adempimenti antifrode, con l'introduzione di nuovi e specifici adempimenti di forte impatto sia per l'Amministrazione finanziaria, con riguardo all'approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, con riguardo all'organizzazione gestionale degli impianti.

Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa (art. 131)

Vengono considerati tempestivi, con l'esclusione dunque di sanzioni e indennità di mora, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, ove effettuati oltre il termine di legge, purché avvengano entro il 25 maggio 2020.

Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 132)

Per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto del 2020, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici possano effettuare, a titolo di acconto e senza interessi, i suddetti pagamenti nella misura dell'80 per cento delle somme che sarebbero dovute.

Differimento di plastic tax e sugar tax (Art. 133)

Viene differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni istitutive della *plastic tax* sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate *sugar tax*.

Modificata disciplina Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134)

Viene uniformato il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio degli enti non commerciali e delle società semplici, ai fini dell'Ivafe, (l'Imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato), a quello previsto per gli stessi soggetti, ai fini dell'imposta di bollo.

In materia di giustizia tributaria e contributo unificato (art. 135)

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono **sospesi i termini** previsti per il **computo delle sanzioni** da irrogare per **ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato**, di cui all'art. 16 del Testo unico spese giustizia (Tusg). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'articolo 248 del Tusg in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Prevista, inoltre, una nuova disciplina relativa alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica, sia in camera di consiglio che consente l'utilizzo del **collegamento da remoto** non solo per le parti processuali ma anche per i **giudici e il personale amministrativo**. Viene poi consentita, per il solo 2020, la ripartizione del contributo unificato tributario esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell'anno 2020.

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale (art. 136)

Introdotta una **misura di carattere strutturale** volta ad **incentivare gli investimenti**, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, **nell'economia reale** e in particolare nel mondo delle **società non quotate**, potenziando la capacità dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso imprese di minori dimensioni concedendo la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo PIR con dei vincoli di investimento più specifici.

Rivalutazione beni cooperative agricole (art. 136-bis)

In sede referente si è stabilito di consentire alle **cooperative agricole** a mutualità prevalente e ai loro consorzi di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive.

Proroga rideterminazione costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 137)

Prevista la riproposizione della **rivalutazione** del **valore** delle **partecipazioni non negoziate** possedute da **persone fisiche e società semplici** e dei **terreni** sia agricoli sia edificabili, per i beni posseduti al 1° luglio 2020 già introdotta come facoltà dal 2001. L'imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'11 per cento della plusvalenza attribuita ai cespiti a seguito di apposita perizia. Per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in V Commissione, il **termine** per il versamento della prima rata, nonché quello per la redazione e il giuramento della perizia, sono stati posticipati dal 30 settembre 2020 al **15 novembre 2020**.

Allineamento termini approvazione tariffe e aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020 (art. 138)

Vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di Tari e Imu al termine del 31 luglio 2020 concernente il Bilancio di previsione. Il

termine per l'approvazione delle tariffe della Tari e per gli atti deliberativi Imu da parte dei Comuni è infatti attualmente fissato al 30 giugno.

Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 139)

Per orientare ancora di più l'operato dell'amministrazione finanziaria verso le attività di promozione della *tax compliance*, si stabilisce che le convenzioni fra Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali. A tal fine la disposizione rivede in parte i meccanismi di incentivazione del personale delle agenzie fiscali favorendo l'obiettivo del recupero di gettito per il bilancio dello Stato piuttosto che quello del maggior gettito incassato.

Memorizzazione e trasmissione telematica dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)

Viene prorogata al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste.

Lotteria dei corrispettivi (art. 141)

Previsto il differimento al 1° gennaio 2021 dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi. La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e il contenimento degli spostamenti non essenziali ha reso difficoltosa la distribuzione e l'attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti con volume d'affari inferiore a 400 mila euro di dotarsi di tale strumento.

Rinvio decorrenza servizio bozze precompilate documenti Iva (art. 142)

Viene differito al 1° gennaio 2021 l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione della precompilata Iva ovvero delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle entrate.

Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 143)

Viene differita al 1° gennaio 2021 l'applicazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio.

Rimessione in termini e sospensione versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 144)

Stabilita la **sospensione** dei **pagamenti** per **avvisi bonari e avvisi di accertamento**: per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati **entro il 16 settembre**.

Sospensione compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 145)

Prevista la sospensione per il 2020 della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo.

Indennità requisizione strutture alberghiere (art. 146)

Si introduce una modifica procedurale che consente di effettuare **immediatamente un primo ristoro** in forma di acconto **al proprietario il cui immobile è stato requisito**.

Incremento limite annuo crediti compensabili con modello F24 (art. 147)

Al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della **compensazione con modello F24**, a decorrere dal 2020 è **elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro** il limite annuo dei crediti compensabili in tal modo ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 148)

Introdotte misure volte ad adeguare la normativa in materia di Isa, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dal periodo d'imposta 2018 in sostituzione dei precedenti studi di settore, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Isa.

Sospensione versamenti da accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

Viene prorogato al 16 settembre il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione e del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per i medesimi atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Prevista la possibilità di rateizzare in quattro rate mensili da settembre.

Ripetizione indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni (art. 150)

Al fine di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi nei quali si discute del diritto del datore di lavoro/sostituto di imposta a pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento, si prevede che dal 1° gennaio 2020 la **restituzione delle somme** al soggetto erogatore deve avvenire **al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione** delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. Al sostituto d'imposta che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione.

Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151)

Viene differito al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali. Tale sospensione non si applica nei confronti di coloro che commettono violazioni successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni (art. 152)

Prevista la **sospensione** degli obblighi derivanti dai **pignoramenti** presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020 dagli agenti della riscossione, relativi a **stipendi** e **pensioni**, consentendo al datore di lavoro, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore.

Sospensione delle verifiche inadempienze beneficiari P.A. (art. 153)

Si **sospende l'obbligo** previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica **di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento** prima di effettuare un pagamento superiore a 5 mila euro.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione (Art. 154)

Stabilita la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento affidati all'Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Le rate 2020 della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della "rottamazioni-ter" o del "saldo e stralcio" decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 (art. 155)

Prevista un'**integrazione** pari **300 milioni di euro** per il 2020 del **contributo** a favore dell'**Agenzia delle entrate-Riscossione** al fine di assicurarne la continuità operativa e garantirne l'equilibrio economico, gestionale e finanziario in conseguenza dei mancati flussi in entrata conseguenti alle norme agevolative disposte dai provvedimenti emergenziali a favore dei contribuenti.

Accelerate le procedure del cinque per mille per l'esercizio 2019 (art. 156)

Per gli enti del **Terzo settore** che svolgono attività di rilevante interesse sociale per far fronte alle difficoltà legate all'esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, si **anticipa al 2020** l'erogazione del **contributo del cinque per mille** relativo all'anno finanziario 2019, velocizzando le procedure.

Proroga termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e proroga validità documenti di riconoscimento (art. 157)

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate inerenti l'accertamento, la contestazione, l'irrogazione delle sanzioni, il recupero dei crediti di imposta, la liquidazione, la rettifica e la liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali senza applicazione di interessi. Sono esclusi dalla proroga le notifiche di atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari.

Con una modifica apportata nel corso dell'esame in V Commissione si è precisato che le disposizioni contenute nel presente articolo **non si applicano alle entrate degli enti territoriali**.

Sempre in sede referente si è stabilito di **prorogare fino al 31 dicembre 2020** la **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

Per le istanze di accertamento con adesione presentate dal contribuente, si applicano **cumulativamente** sia la **sospensione del termine di impugnazione** "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", sia la **sospensione dei termini processuali** prevista dall'articolo 83 del decreto "Cura Italia", che dispone in tutto il Paese il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Ampliata la platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730 (art. 159)

In considerazione della grave crisi di liquidità che ha investito molte imprese, nell'impossibilità per molti datori di lavoro sostituti di imposta di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del modello 730, al fine di evitare ai dipendenti/contribuenti un ulteriore danno derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del **modello 730** del 2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta che sarebbe tenuto a effettuare il conquaglio.

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (art. 160)

Viene **prorogato al 31 dicembre 2021** il termine che in base alle vigenti disposizioni scadrebbe, a seconda della data degli eventi calamitosi, fra marzo e agosto 2021, per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal **sisma** del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre **2016** e dal sisma del 18 gennaio **2017**. I contribuenti possono regolarizzare spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Pagamento dei diritti doganali (art. 161)

Stabilita una **proroga di 60 giorni** per il **pagamento** dei **diritti doganali** che interessa i titolari del conto di debito che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e di interessi.

Rateizzazione del debito di accisa (art. 162)

Modificata la **rateizzazione del debito di accisa** per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione questi sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta.

Proroga in materia di tabacchi (art. 163)

Prevista la **proroga al 31 ottobre 2020** del pagamento dell'**accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi** da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020.

Potenziamento Agenzia delle Dogane (art. 163-bis)

Con questo articolo, introdotto, in sede referente, si **estende al 2021 e al 2022** l'incremento di 8 milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020.

Valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 164)

Prevista la possibilità, per il Ministero della Difesa, di **alienare** anche "in blocco" **unità immobiliari** libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori.

Per effetto di una modifica introdotta nel corso dell'esame in V Commissione si modifica la disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione.

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 264)

In relazione all'emergenza Covid-19, fino al 31 dicembre 2022 sono previste **misure** di semplificazione al fine di accelerare i procedimenti amministrativi.

È prevista la possibilità di presentare un'autocertificazione per tutte le domande che hanno ad oggetto l'erogazione di denaro comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Conseguentemente, aumentano i controlli ex post e c'è un innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni false. È prevista inoltre la restituzione di quanto ricevuto fornendo false dichiarazioni.

Si **riducono i tempi** per l'**annullabilità d'ufficio** da un termine massimo ragionevole di 18 mesi **a 3 mesi**.

Qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata (SCIA), il termine per la revoca del provvedimento da parte della PA è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (60 giorni dal ricevimento della SCIA)

Si esplicita cosa deve succedere dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale, tra amministrazioni, per sottolineare la doverosità di andare avanti e **adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso** (nella prassi è accaduto di frequente che la formazione del silenzio non sblocchi il procedimento ma si attenda ugualmente l'assunzione di un atto da parte dell'amministrazione coinvolta).

Si prevede che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria sono comunque ammessi, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Per detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati

eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (beni culturali). L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Inoltre, al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa, sono previste norme per assicurare piena attuazione ai principi che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (artt. 165-167)

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il **Ministro dell'economia e delle finanze** è **autorizzato**, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, **a concedere** la **garanzia dello Stato** su **passività delle banche aventi sede legale in Italia**, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, **fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro**.

Sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (artt. 168-175)

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il **Ministro dell'economia e delle finanze** è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto. L'ammontare complessivo massimo degli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico in esame, è pari a **100 milioni di euro**.

Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori (art. 175-bis)

Nel corso dell'esame in V Commissione si è specificato che la Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentante al **Fondo indennizzo risparmiatori** (**FIR**), ai fini delle verifiche sulla sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore che limita l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario dichiarato nella relativa domanda, può avvalersi delle **informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate**. Vengono inoltre esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura.

PER RILANCIARE TURISMO, CULTURA E EDITORIA

Tax credit vacanze (art. 176)

Per il 2020 è riconosciuto un **credito alle famiglie** con un **Isee non superiore a 40 mila euro** per i pagamenti legati alla **fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale** dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Esenzioni Imu per il settore turistico (art. 177)

Prevista l'abolizione della prima rata dell'Imu, quota-Stato e quota-Comune, per il 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Fondo turismo (art. 178)

Si istituisce presso il MIBACT un **fondo** con una dotazione di **50 milioni di euro** per il 2020 per **sostenere il settore turistico** mediante **operazioni di mercato**, con la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turisticoricettive

Promozione turistica in Italia (art. 179)

Si istituisce presso il MIBACT il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di **20 milioni di euro** per il 2020 allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno (art. 180)

Prevista l'istituzione di un **fondo** da **100 milioni di euro**, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei **Comuni** a seguito della **mancata riscossione dell'imposta di soggiorno**, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché del contributo di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano rilevato presenze turistiche venti volte superiori al numero di residenti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La responsabilità è riferita anche ad ogni altro adempimento previsto da leggi o regolamenti.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181)

Stabilito l'esonero dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, **Tosap e Cosap**, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande. Istituito un **fondo** con una dotazione di **127,5 milioni di euro per il 2020** per il ristoro dei Comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte norme che **esonerano** dal pagamento della **tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche** o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (art. 182)

Viene istituito presso il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020, per la concessione di contributi a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operatoln sede referente si è stabilito per alcune categorie di studenti iscritti presso università e istituzioni di alta formazione di beneficiare, per il 2020, la concessione gratuita di viaggi ferroviari per la durata di un mese a scelta e l'ingresso gratuito nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

In materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione, introdotte modifiche che prevedono: l'estensione a diciotto mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso; l'estensione dell'obbligo di restituzione della somma versata, senza emissione del voucher, ai rimborsi relativi ai programmi internazionali di mobilità studentesca degli studenti del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado; l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del voucher, i criteri per il rimborso dei voucher non utilizzati. Istituito, infine, un fondo per assicurare l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

Finanziamenti alla cultura (artt. 183-184)

Viene incrementata da 130 a 245 milioni di euro la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal decreto "Cura Italia" e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, il Fondo di parte corrente passa da 80 milioni di euro a 145 milioni di euro; il Fondo di parte capitale passa da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro. Si prevede, altresì, un possibile incremento di 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Mibact.

Istituito il **Fondo cultura**, con una dotazione di **50 milioni per il 2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati. Inoltre, per il 2021, la stessa dotazione può essere incrementata per 50 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Mibact.

Incrementato il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di 171,5 milioni di euro, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura non statali e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali librerie e l'intera filiera dell'editoria. Il Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

Inoltre, per il 2020 si autorizza la spesa di **100 milioni di euro** al fine di assicurare il funzionamento di **musei** ed **altri istituti e luoghi della cultura statali**.

Viene esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto "Art-bonus", anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Si individuano criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del **Fondo unico per lo spettacolo (Fus)** nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale, e si

prevede che per il 2020 le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo.

Al contempo, per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Viene esteso da 12 a 18 mesi il termine per usufruire dei voucher ricevuti a compensazione di spettacoli cancellati e di chiusure di spazi espositivi. I voucher potranno essere emessi fino al 30 settembre 2020.

Autorizzata, inoltre, la spesa di **10 milioni di euro** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la fruizione del **patrimonio culturale** e degli **spettacoli**.

Parma sarà Capitale Italiana della Cultura anche nel 2021 e la procedura di selezione in corso assegnerà il titolo per il 2022. Durante l'esame in V Commissione si è disposto che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia.

Previsto un incremento, per il **2020**, del **Fondo "Carta della cultura"** istituito dalla legge 15 del 2020.

Durante l'esame in V Commissione sono state **incrementate di 30 milioni di euro** le risorse destinate, per il 2020, alla **Card cultura per i diciottenni**.

Sempre nel corso dell'esame in sede referente è stato istituito un **Fondo per il sostegno** dei soggetti che producono e distribuiscono **spettacoli di musica**, non già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per le **attività di spettacolo dal vivo** messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e **fino al 31 dicembre 2020**.

Fondo per artisti, interpreti ed esecutori (art. 185)

Fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Imaie) in liquidazione. Si interviene inoltre sulla disciplina per il pagamento dei creditori, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti.

Editoria: credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dall'articolo 98 del decreto "Cura Italia", che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato dal

30 al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa: nell'ambito del tetto il beneficio è concesso nel limite di **40 milioni** per gli investimenti pubblicitari effettuati su **quotidiani e periodici**, anche online, e nel limite di **20 milioni** di euro per quelli effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)

Si introduce, per il 2020, un **regime straordinario di forfettizzazione** ai fini dell'Iva delle **rese di quotidiani e periodici**, che ne consente la riduzione del 95 per cento invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 188)

Per il 2020 si prevede il riconoscimento di un **credito di imposta** – non cumulabile con i contributi diretti – pari all'**8 per cento** della **spesa** sostenuta nel 2019 per l'acquisto della **carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici**, entro il limite di **24 milioni di euro**.

Bonus "una tantum" edicole (art. 189)

Riconosciuto un **bonus "una tantum"**, fino a un massimo di **500 euro**, agli esercenti delle **edicole**, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza.

Credito d'imposta per i servizi digitali (art. 190)

Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato viene riconosciuto per il 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Procedura straordinaria semplificata per il pagamento dei contributi diretti ad alcune imprese editoriali (art. 191)

Viene **semplificata** la **procedura di pagamento** della rata di anticipo dei **contributi diretti** riferiti all'annualità 2019 a favore di alcune categorie di **imprese editoriali**, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale sia effettuata solo al momento del pagamento del saldo.

Differimento termine per procedura di riequilibrio Inpgi (art. 192)

Viene prorogato di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).

Contribuzione figurativa giornalisti ammessi a Cassa integrazione in deroga (art. 193)

Per il **personale giornalistico** iscritto alla gestione sostitutiva dell'Inpgi, la **contribuzione figurativa** riconosciuta per il trattamento di **Cassa integrazione in deroga** Covid-19 ed erogato dall'Inps, è comunque accreditata presso l'Inpgi.

Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria (art. 194)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

Fondo emergenze emittenti locali (art. 195)

Al fine di consentire alle **emittenti radiotelevisive locali** di continuare a svolgere un servizio di interesse generale sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di informazione a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di **50 milioni di euro** per il 2020.

Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore (art. 195-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, prevede che l'Agcom possa ordinare la fine delle **violazioni del diritto d'autore** e dei **diritti connessi** ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione; vengono inoltre inasprite le sanzioni irrogate dall'Agcom per l'inottemperanza ad ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Concorso scuola (art. 230)

Messi a bando 16 mila nuovi posti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Contratti aggiuntivi riguardanti l'anno scolastico 2020-2021 (art. 230-bis)

Una serie di misure introdotte nel corso dell'esame in V Commissione prevede la stipula, nel corso dell'anno scolastico 2020-2021, di **contratti aggiuntivi** a tempo determinato, **fino al 31 dicembre 2020**, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti part-time all'esito della **procedura selettiva** di cui all'art. 58, co. 5-ter, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato il personale già dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.

Le scuole dell'infanzia e quelle del **primo ciclo** sono state autorizzate a sottoscrivere, nei mesi **da settembre a dicembre 2020**, **contratti** a tempo determinato **fino al 31 dicembre 2020**, con **assistenti tecnici**, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica.

Per la sicurezza e la protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 (art. 231)

Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel 2020 è incrementato di 331 milioni di euro. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene; interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità; acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione; adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione.

Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza (art. 231-bis)

Durante l'esame in sede referente si è stabilito che, per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), prevedere che gli scrutini si concludano entro il termine delle lezioni.

Edilizia scolastica (art. 232)

Vengono **semplificate le procedure** di approvazione e di autorizzazione dei "**mutui BEI**" per **l'edilizia scolastica** a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l'introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni (art. 233)

Con questo articolo, modificato in sede referente, si incrementa di 15 milioni di euro per il 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e si prevede un contributo di 165 milioni di euro per il 2020 in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, assegnati secondo precise modalità, quale sostegno per far fronte alle conseguenze derivanti dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Prevista anche l'erogazione di un contributo complessivo di **120 milioni** di euro per il 2020 in favore delle **scuole primarie e secondarie paritarie**, sempre a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito della sospensione dell'attività in presenza quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Finanziamenti al sistema scolastico (artt. 234-235)

Istituito un Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con uno stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021.

Stanziati **10 milioni di euro** per il 2020 per realizzare un **sistema informativo integrato** per il supporto all'istruzione scolastica.

Finanziamenti e proroghe per l'Università (art. 236)

Previsti finanziamenti a sostegno di studenti, ricercatori e docenti universitari penalizzati da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche. A tal fine, si prevede un incremento di 62 milioni di euro del Fondo per

le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Previsti per il 2020, incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Ffo) di 165 milioni di euro e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro.

Incrementato anche, di **40 milioni di euro**, del **Fondo integrativo statale** per la concessione delle **borse di studio**.

Per il 2020 si differisce dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la conclusione della selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato e si prevede la possibilità di prorogare al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente all'eventuale sospensione dell'attività, la durata degli assegni di ricerca in essere.

Investimenti nella Ricerca (art. 238)

Introdotto un Piano di investimenti straordinari nella Ricerca, che prevede: l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Miur. A tal fine, dal 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 200 milioni di euro annui e il Fondo ordinario per gli enti pubblici citati è incrementato di 50 milioni di euro annui.

Viene avviato un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (Prin) e a tale scopo è incrementato il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) di 250 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni per il 2022.

Per promuovere attività di ricerca il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2022.

SPORT

Impianti sportivi (art. 216)

Modificando l'articolo 95, comma 1, del decreto "Cura Italia", si estende fino al 30 settembre 2020 la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Si prevede che, in ragione della **sospensione delle attività sportive**, le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possano **concordare** tra loro

la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la delle condizioni eauilibrio economico-finanziarie rideterminazione di originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Si prevede che la sospensione delle attività sportive, disposta a seguito dell'emergenza sanitaria, sia sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50 per cento del canone contrattualmente stabilito.

A seguito della sospensione delle attività sportive ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta** in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. Pertanto, i soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **istanza di rimborso del corrispettivo già versato** per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un **voucher** di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217)

Istituto un Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il fondo è in parte finanziato da una quota pari allo 0,3 peer cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi al netto della quota riferita all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

Sostegno alle attività sportive universitarie (art. 217-bis)

Introdotto durante l'esame in V Commissione un incremento di **3 milioni di euro** per il **2020** delle risorse stanziate a sostegno delle **attività sportive universitarie** e per la gestione dei relativi impianti.

Annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici (art. 218)

Data l'emergenza epidemiologica, le **federazioni sportive nazionali** riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), **possono adottare provvedimenti** relativi all'**annullamento**, alla **prosecuzione** e alla **conclusione** delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, per la **stagione sportiva 2019-2020**, nonché i conseguenti provvedimenti **r**elativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la **successiva stagione sportiva 2020-2021**.

Per la trattazione delle **controversie** legate ai suddetti provvedimenti la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel **Collegio di garanzia dello sport**. Il ricorso relativo a tali controversie è depositato presso il Collegio entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato, pena decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si dà per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. Le impugnazioni contro tali decisioni, se le stesse non sono rese nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tar Lazio.

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 218-bis)

In sede referente è stata autorizzata una spesa di **30 milioni di euro** per il **2020** a favore delle **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nell'apposito registro tenuto dal Coni.

SALUTE E SICUREZZA

Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale (artt. 1, 1-bis e 1-ter)

Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica per il 2020, le Regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Inoltre le Regioni e le Province autonome organizzano le attività di sorveglianza attiva e di

monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, si potranno rendere disponibili all'uso strutture alberghiere o strutture analoghe, per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Questo laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata, garantendo anche il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Vengono incrementate le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia per assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità

Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione dei pazienti, a domicilio, di **kit di apparecchiature** per **il monitoraggio della saturimetria**, anche attraverso le **app di telefonia mobile**, così da garantire un costante controllo della saturazione di ossigeno dell'emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, Regioni e le Province autonome attivano **centrali operative regionali** che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

Nel corso dell'esame in Commissione bilancio della Camera, al fine di rafforzare il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 (già operante a livello nazionale) e a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza epidemiologica in corso, è stato stabilito, tra le altre cose, di impegnare le Regioni e le Province autonome alla costituzione di **reti fra laboratori di microbiologia**. Questi laboratori sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari (i tamponi) per infezione da SARS-CoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

Le aziende e gli enti del Sistema sanitario nazionale potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50 mila abitanti, per un totale di **9.600 infermieri**, ad operatori che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Il tutto per un costo complessivo di **332 milioni e 640 mila euro per il 2020** (480 milioni di euro a regime).

Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle **Unità speciali di continuità** assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, viene autorizzata per il 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul

finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Possono far parte di tali Unità anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.

Le aziende e gli enti del Sistema sanitario nazionale potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, ed anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti con il profilo **di assistente sociale**, regolarmente iscritti all'albo professionale. Considerando che l'articolo 4-bis del sopra citato decreto legge n. 18 del 2020 prevede l'istituzione di una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50 mila abitanti, per un totale quindi di 1.200 Unità, e considerando che la disposizione in esame prevede la loro integrazione in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, si ipotizza un massimo di 600 professionisti.

Sempre durante l'esame in V Commissione bilancio si è previsto di accantonare, a decorrere dal 2021, **20 milioni di euro annui** a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare **ulteriori borse di studio per medici** che partecipano ai corsi di formazione specifica in **medicina generale**.

Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nel 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell'**indennità del personale infermieristico** impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di **10 milioni di euro** a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.

Si demanda al Comitato tecnico-scientifico l'adozione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Questo senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per finanziare l'insieme di questi interventi è previsto per il 2020 un **incremento** del **Fondo sanitario nazionale** di **oltre 1 miliardo e 256 milioni di euro**.

Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 (art. 2)

Le Regioni dovranno garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva, tramite un apposito Piano di riorganizzazione. Si rende così **strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva**, corrispondente ad un incremento di circa il 70 per cento del numero di posti letto preesistenti la pandemia.

Si prevede, inoltre, una riqualificazione di **4.225 posti letto di area semi-intensiva**, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della

curva pandemica, per almeno il 50 per cento di questi posti letto si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.

Fino al 31 dicembre 2020 si rendono disponibili, per un periodo massimo di quattro mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in quattro **strutture movimentabili** ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Previsto il consolidamento della **separazione dei percorsi** con la ristrutturazione dei **Pronto Soccorso**, con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a implementare i **mezzi di trasporto** dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti inter-ospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le Regioni e le Province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.

Si introducono modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 18 del 2020 per incrementare i **fondi contrattuali** per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto, vincolando le risorse stanziate alla sola remunerazione del **lavoro straordinario**.

Viene resa strutturale la riorganizzazione della rete ospedaliera allestita per far fronte all'emergenza. A tal fine gli stanziamenti, pari a quasi 1,5 miliardi di euro per il 2020, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza Covid, il quale provvederà a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. Prevista la possibilità di delegare i suoi poteri a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato, a titolo gratuito e nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

Con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la V Commissione è stato previsto che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere agli operatori sanitari della rete ospedaliera, un **premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza** deliberato il 31 gennaio 2020, di **importo non superiore a 2.000 euro.**

Sempre nel corso dell'esame in V Commissione, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza si è stabilito di autorizzare gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale ad avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle categorie A, B, BS e C, anche in deroga al

previo esperimento delle procedure di mobilità. Autorizzata inoltre, per il 2020, la spesa massima di 2 milioni di euro in favore del **personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale**.

Anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari (art. 117)

Allo scopo di **incrementare la liquidità** disponibile presso gli **enti del Servizio sanitario nazionale** e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di **erogazione del finanziamento del Ssn** a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del Cipe.

Si consente inoltre alle **Regioni e alle Province autonomie di Trento e di Bolzano** i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, di **richiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità**. Tali anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive, consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e pertanto non costituiscono indebitamento. La disposizione disciplina le modalità della richiesta, di rimborso dell'anticipazione e di monitoraggio delle spese effettuate.

Incarichi di lavoro dei medici specializzandi (art. 3)

Gli incarichi di lavoro per i medici specializzandi dell'ultimo e del penultimo anno previsti dal decreto "Cura Italia", modificato in questo punto, avranno una durata di sei mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergenza fino a 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Riconoscimento di specifiche funzioni assistenziali (art. 4)

Le Regioni potranno riconoscere alle strutture la **remunerazione di una specifica funzione assistenziale** per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese ai pazienti Covid-19.

Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio è stata modificata la **normativa transitoria** che consente l'**assunzione a tempo indeterminato** di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con **pubbliche amministrazioni**.

Incremento delle borse di studio degli specializzandi (art. 5)

Autorizzata una spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare **4.200 ulteriori contratti di formazione specialistica**.

Nel corso dell'esame in V Commissione si è previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica (di ulteriori 25 milioni per il 2022 e il 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026).

Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico (art. 6)

Si esclude l'applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale (pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017) per la **gestione del settore informatico**.

Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute (art. 7)

Il Ministero della Salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Sistema sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.

Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci fascia A (art. 8)

Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di **validità della prescrizione medica** dei **medicinali classificati in fascia A** per una durata massima di ulteriori 30 giorni. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del

fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare.

Proroga dei piani terapeutici (art. 9)

In considerazione delle maggiori difficoltà di rinnovo connesse alla fase di emergenza, si **prorogano** per ulteriori 90 giorni i diversi **piani terapeutici** per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.

Estensione del Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime (art. 10)

Stabilita l'estensione ai familiari di tutti gli esercenti le **professioni sanitarie**, oltre che del personale medico, infermieristico e degli operatori socio-sanitari, e – con un inserimento durante l'esame in sede referente – anche degli **esercenti la professione di assistente sociale**, **deceduti** durante lo stato di emergenza per concause legate al Covid-19, dei **benefici** già previsti per i **familiari** di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari

Fascicolo sanitario elettronico (art. 11)

Si rafforzano le disposizioni riguardanti la realizzazione del **Fascicolo sanitario elettronico (Fse)**, finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito tenendo anche conto del parere formulato dal Garante della protezione dei dati personali con la nota n.13147 del 3 aprile 2020.

Accelerata l'acquisizione di informazioni su nascite e ai decessi (art. 12)

Per accelerare l'acquisizione delle **informazioni** relative alle **nascite** e ai **decessi**, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'avviso di decesso, al certificato necroscopico, alla denuncia della causa di morte, all'attestazione e alla dichiarazione di nascita. A sua volta il Sistema Tessera Sanitaria dovrà rendere immediatamente disponibili i dati, senza registrarli e tramite Posta elettronica certificata (Pec), all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), ai Comuni non ancora collegati alla stessa Anpr e all'Istat.

Rilevazioni statistiche Istat su emergenza Covid-19 (art. 13)

Si consente all'Istat di effettuare statistiche tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e

ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa (nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite tra le finalità delle rilevazioni anche le ricerche di mercato, sociali e di opinioni). A tal fine l'Istat, in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati (es. salute) e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679. Sarà compito del Presidente dell'Istat, previo parere del Garante della Privacy, individuare specifiche direttive, finalizzate ad individuare tali trattamenti, nelle quali sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione. I dati trattati a fini statistici possono essere comunicati, rigorosamente in forma anonima e aggregata, a fini scientifici a soggetti pubblici nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche, a soggetti privati.

Fondo emergenze nazionali e proroga stati di emergenza (art. 14)

Previsto il rifinanziamento di **1 miliardo e 500 milioni** del **Fondo emergenze nazionali** per il 2020, con 1 miliardo destinato agli interventi di competenza del **commissario straordinario**. Prevista poi la **proroga di ulteriori sei mesi** dei termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale – diversi da quello connesso al Covid19 – e delle relative contabilità speciali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa.

Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile (art. 15)

Si incrementa il **Fondo nazionale per il servizio civile** – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – di **21 milioni di euro per il 2020** (erano 20 prima dell'esame in Commissione Bilancio). È previsto il divieto di cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con le indennità già previste dal decreto "Cura Italia".

Collocamento obbligatorio in favore di sanitari, socio-sanitari e di altri lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (art. 16-*bis*)

Nel corso dell'esame in V Commissione si è stabilito di **estendere** ad alcune categorie di lavoratori e ai relativi superstiti la disciplina specifica sul **collocamento obbligatorio** prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e per altre categorie

specifiche di soggetti. L'estensione concerne i **medici**, gli **operatori sanitari**, gli **infermieri**, i **farmacisti**, gli **operatori socio-sanitari**, i **lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie**, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

Utilizzo delle donazioni (art. 18)

Si stabilisce che le somme raccolte mediante donazioni liberali e versate negli appositi conti correnti possano essere destinate dalla Protezione civile al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale da parte del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Inoltre, si estende una disciplina transitoria che prevede l'affidamento diretto per alcune acquisizioni di forniture e servizi, finanziate esclusivamente dalle donazioni, all'ipotesi in cui tali acquisizioni siano effettuate dalle Regioni e Province autonome e loro enti, società e fondazioni.

Funzionamento e potenziamento della Sanità militare (art. 19)

Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell'Aeronautica.

Personale sanitario delle Forze armate (art. 20)

Per lo svolgimento da parte del **personale sanitario delle Forze armate** dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per il 2020 un'ulteriore spesa complessiva di 1 milione di euro per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario**.

Prolungamento ferma volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario infermieri militari in servizio permanente (art. 21)

I volontari in ferma prefissata di un anno che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma possono essere ammessi su proposta della Forza armata di

appartenenza al **prolungamento della ferma** per altri sei mesi. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale che stanno svolgendo le procedure per il transito al servizio permanente possono prolungare la ferma per il tempo necessario a finire le procedure concorsuali. Si prevede inoltre il **reclutamento straordinario** per il solo 2020, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di 60 marescialli in servizio permanente.

Operazione "Strade sicure" (art. 22)

Disposta l'ulteriore proroga, fino al **31 luglio 2020**, dell'impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione "**Strade sicure**" nella fase 1 dell'emergenza "Covid 19"). A decorrere dalla data di effettivo impiego e sempre fino al 31 luglio viene integrato con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Viene infine autorizzata per il 2020 l'ulteriore spesa complessiva di circa 9 milioni e 400 mila euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Assunzione medici nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 258)

È autorizzata nel **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** l'assunzione eccezionale di **25 medici** a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Tale personale non instaura un rapporto di impiego con il Corpo, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita.

Misure straordinarie di accoglienza (art. 16)

Acausa delle misure adottate per contrastare il rischio di diffusione del virus Covid-19, a cominciare ad esempio dalla necessità di garantire il distanziamento sociale, è necessario individuare **ulteriori posti per l'accoglienza dei richiedenti asilo**. Si prevede quindi la possibilità di utilizzare i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza in via temporanea, dei richiedenti asilo.

Rifinanziamento del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio (art. 18-bis)

Questo articolo, introdotto nel corso dell'esame in V Commissione, incrementa di 3 milioni di euro per il 2020 le dotazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio.

Requisizioni in uso o in proprietà (art. 17)

Si modifica la disposizione prevista dal decreto "Cura Italia" che autorizza il Capo della protezione civile a disporre la **requisizione**, in uso o proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. In particolare, la modifica consente al **Dipartimento della protezione civile**, al **Commissario straordinario** e ai soggetti attuatori, di fronteggiare l'emergenza Covid-19 acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione, ad esclusione della proprietà, nei limiti dell'autorizzazione di spesa già stanziata.

Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 23)

Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19, sono stanziati ulteriori 13 milioni di euro per gli straordinari delle Forze di polizia e 11 milioni di euro per l'indennità di ordine pubblico. Inoltre, per la sanificazione degli ambienti e per il rifornimento di Dispositivi di protezione individuale sono stanziati, sempre per il 2020, ulteriori 37 milioni di euro.

Al fine di garantire, **fino al 31 luglio 2020**, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologa e alla sicurezza del personale impiegato, sono stanziati **1,4 milioni di euro**, di cui 700 mila per il pagamento degli **straordinari** e il restante per **attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico**, per **incrementare i Dispositivi di protezione individuale** del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati alle **Prefetture**, sono stanziati **ulteriori 4,5 milioni** per il pagamento degli **straordinari**, per le spese di **pulizia**, per l'acquisto di **Dispositivi di protezione individuale**, per acquisti di prodotti e **licenze informatiche** e per materiale per **videoconferenze** e altri materiali.

Autorizzati 220 mila euro annui per la sottoscrizione di polizze assicurative per il

personale civile dell'interno e per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'Inail, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

Procedure concorsuali e corsi di formazione per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 259 e 260)

Viene rimodulata la **disciplina dei concorsi** per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tenendo adeguatamente conto delle specificità che caratterizzano le procedure delle singole componenti del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Si prevede che per la durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 i **corsi di formazione** previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possano essere **rimodulati** o temporaneamente **sospesi o rinviati.**

Assunzione e formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (art. 259-*bis*)

Nel corso dell'esame in sede referente è stata autorizzata l'**assunzione** di 650 allievi **agenti del Corpo di polizia penitenziaria**, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale dell'11 febbraio 2019 e per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso.

Concorsi e assunzioni allievi agenti della Polizia di Stato (art. 260-bis)

Autorizzata, sempre nel corso dell'esame in V Commissione, l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 18 maggio 2017. Si è disposto inoltre che l'amministrazione della pubblica sicurezza proceda alle suddette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per il 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per il 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali.

Assunzioni nella Protezione civile (art. 261)

Si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento

della Protezione civile, ad **assumere a tempo indeterminato**, tramite concorso o attraverso l'utilizzo di graduatorie vigenti, **30 unità di personale** di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del **ruolo speciale della Protezione civile**.

MISURE RIGUARDANTI LA GIUSTIZIA

Ripristino funzionalità delle strutture amministrazione della giustizia e incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni (art. 219)

Stanziati 31 milioni di euro per il 2020 per la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e di dispositivi per la protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso.

Stanziati 4 milioni e 6 mila euro per il 2020 a favore del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso.

Stanziati 9 milioni e 800 mila euro per il 2020 per il pagamento degli straordinari del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni, per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario nonché per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale, oltre che a tutela della popolazione detenuta.

Fondo unico giustizia (art. 220)

Per il solo anno 2020, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso del 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Disposizioni concernenti il processo telematico, la partecipazione da remoto alle udienze civili, i colloqui (art. 221)

Introdotte misure con efficacia fino al 31 ottobre 2020 e riguardanti il processo civile e quello penale. Le prime misure riguardano il deposito telematico degli atti, la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte, il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Per quanto riguarda invece il processo penale si prevede la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Inoltre alcune disposizioni concernono lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni.

Nel corso dell'esame in V Commissione sono state introdotte disposizioni a regime – la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 – concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Concorsi per il personale del Ministero della giustizia (art. 252)

Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento di 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale e di 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così da far fronte alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna. Alle assunzioni si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale. Il Ministero della giustizia può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3. 6, provvedendo anche in questo caso mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale.

Concorso per magistrato ordinario (art. 253)

Fino al 31 luglio 2020 la commissione esaminatrice per il **concorso per magistrato ordinario** può effettuare le operazioni di **correzione degli elaborati scritti con modalità telematica**, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Con le stesse modalità si svolgono le riunioni riservate dei componenti

della commissione. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. Fino al 30 settembre 2020 il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali mediante collegamento da remoto.

Concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense (art. 254)

Al fine di completare il concorso a 300 posti da notai bandito con decreto dirigenziale il 16 novembre 2018 e l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della Giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza. Le disposizioni si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

Celere definizione e contenimento durata procedimenti giudiziari pendenti (art. 255)

Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020 e con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1.

Definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello (art. 256)

Viene previsto l'utilizzo dei giudici ausiliari anche nei procedimenti penali e si stabilisce l'ampliamento di 500 unità del contingente previsto dei giudici ausiliari scelti tra magistrati ordinari, contabili e amministrativi e avvocati dello Stato a riposo, professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, ricercatori, avvocati e notai anche se a riposo. Si determina così un contingente complessivo di 850 unità da ripartire presso le singole Corti di appello mediante una nuova adozione del decreto di determinazione delle piante organiche.

Concorsi per il personale della Corte dei conti (art. 257)

Fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in **modalità decentrata** e attraverso l'utilizzo **di tecnologia digitale** si

possono applicare anche alle **procedure concorsuali in corso** relative al personale della **Corte dei conti,** indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 239)

Istituito un Fondo di 50 milioni di euro per il 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in Rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

Prevenzione e tutela informatica e cibernetica (art. 240)

Viene **istituita** presso il Ministero dell'Interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una **Direzione Centrale** competente a sviluppare attività di **prevenzione e tutela informatica e cibernetica**, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative.

Scuola nazionale amministrazione e concorsi enti pubblici di ricerca (art. 250)

L'articolo disciplina le **nuove modalità di svolgimento** del **nuovo corso-concorso** che la **Scuola nazionale dell'amministrazione** è autorizzata a bandire, entro il 30 giugno 2020. Si prevede la presentazione della domanda di partecipazione con **modalità telematiche** e lo svolgimento, sempre con modalità telematiche e in sedi decentrate, delle due prove scritte. L'esame orale, svolto anche in videoconferenza, accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche.

Si prevede, inoltre, che le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca possano essere in ogni caso concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.